


ORIGINALE

STUDIO LEGALE
AVV. FEDERICA SUARDI

Sede principale: Via Pieroni n. 26 - 57123 Livorno
Tel. 0586.210710 * Fax 0586.219770 *Tel 0586.211439

Sede secondaria: Via Frascani n. 24 - 56124 Pisa (PI)
Tel. 050.784.69.70 * Fax 050.784.69.71
email: avv_federica.suardi@libero.it
PEC federicasuardi@pec.ordineavvocatilivorno.it



23/17

TRIBUNALE DI LIVORNO

RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE

DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

AI SENSI DELLA LEGGE 3/2012 ART. 6 SS.

PIANO DEL CONSUMATORE

Nell'interesse di

MANUGUERRA MASSIMO nato a Livorno (LI) il 23/2/1951 C.F. MNGMSM51B23E625J residente a Livorno in Via delle Pianacce n. 1, congiuntamente con **NORFINI PATRIZIA** nata a Livorno il **13/5/1956 C.F. NRFPRZ56E53E625Q** residente a Livorno in Via delle Pianacce n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Suardi (C.F. SRDFRC75P51E625L) del Foro di Livorno, federicasuardi@pec.ordineavvocatilivorno.it presso il cui studio a Livorno in Via Pieroni n. 26 eleggono domicilio in forza di procura in calce al presente atto

Indice generale

PREMESSO.....2
I.La sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento alla disciplina di cui alla Legge 3/2012, PIANO DEL CONSUMATORE.....3
II.Passività e Attività del debitore e del coniuge.....5

PREMESSO

- Che il Sig. Manuguerra e la Sig.ra Norfini sono coniugati in regime di comunione dei beni e sono entrambi residenti a Livorno in Via delle Pianacce n. 1 (**doc. 1 e 2**);
- Che il Sig. Manuguerra, con istanza depositata presso l'Organismo di Composizione della crisi della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, chiedeva la nomina di "Gestore della Crisi" ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012, così come previsto ai sensi dell'art. 2, lett. f) e 10), comma 2, del DM 202/2014, a seguito della quale veniva nominato il **Dott. Francesco Raffaele Carpano**, dottore commercialista e revisore legale dei conti, con l'assistenza al debitore prestata da parte del Dott. Matteo Trumphy, dottore commercialista e il sottoscritto procuratore.
- Che la posizione del Sig. Manuguerra è stata esaminata congiuntamente alla posizione della Sig.ra Norfini Patrizia, per cui veniva aperta procedura parallela, con apposita e separata istanza di nomina del gestore della Crisi, a seguito della quale veniva nominato lo stesso **Dott. Raffaele Carpano**.
- Che le due posizioni risultano in stretta relazione tra di loro, per cui il piano che viene sottoposto al vaglio del Giudice non può prescindere dal coinvolgimento diretto o indiretto (ex art. 8, comma 2, Legge 3/2012) della Sig.ra Norfini, in quanto:
 1. la Sig.ra Norfini è priva di reddito personale dal 2006;

2. Ella risulta comproprietaria dell'immobile adibito ad abitazione principale;
 3. è comunque solidalmente responsabile nei confronti dei creditori del marito;
 4. le esposizioni debitorie del marito originano dalla concessione di mutui garantiti dall'immobile, e finanziamenti chirografari, sorti per far fronte alle esigenze familiari, di cui la Sig.ra Norfini è stata compartecipe e fruitrice, nella vigenza del regime patrimoniale della comunione dei beni.
- Che a seguito dell'istruzione della pratica, e la verifica delle prospettazioni avanzate dagli istanti, è stata dunque redatta una **unitaria proposta di piano del consumatore, riguardante entrambe le posizioni dei coniugi**, che si deposita unitamente alla relazione particolareggiata di cui all'art. 9 Legge 3/2012 predisposta dal Gestore della Crisi al fine di indicare la completezza, attendibilità della documentazione presentata e la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria **(doc. 3)**.
 - Che alla data di deposito del presente ricorso non esistono atti del debitore e della moglie soggetti a impugnazione dai creditori;
 - Che alla data di deposito del presente ricorso non sono state avviate procedure esecutive sui beni del debitore e del coniuge **(doc. 4)**;

I. La sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento alla disciplina di cui alla Legge 3/2012, PIANO DEL CONSUMATORE

Dall'analisi della posizione del Sig. Manuguerra, e della moglie, emergono la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura:

1. Egli, insieme alla moglie, si trova indubbiamente in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tanto che la soddisfazione del ceto creditorio oltre a non essere possibile in relazione alle entrate correnti della famiglia, non appare raggiungibile neppure attraverso la dismissione forzata del bene primario di più rilevante valore, rappresentato dalla casa di abitazione **(doc. 5)**.
2. Tale situazione di perdurante squilibrio origina dal susseguirsi di vicende personali che hanno spinto i coniugi ad acquisire prestiti e finanziamenti diretti alla risoluzione delle problematiche personali e familiari che si sono via via presentate. L'origine della crisi è da ravvisarsi a partire dall'anno 2002, quando i coniugi titolari di appartamento "popolare" acquisito dal Comune di Livorno a seguito di periodo di assegnazione in locazione popolare, contraggono il mutuo per la sua ristrutturazione, che all'epoca appariva sostenibile vista la percezione di entrate mensili da parte dei coniugi, entrambi utilmente impiegati in attività lavorativa. Negli anni successivi tuttavia la famiglia è stata via via colpita da eventi che ne hanno minato la stabilità economica: il Sig. Manuguerra è andato in pensione e la Sig.ra Norfini ha visto diminuire le sue entrate economiche, cui si sono aggiunte le necessità economiche derivanti dalla necessità di aiutare i figli nelle vicende personali, e problemi di salute del Sig. Manuguerra, che hanno spinto la coppia a contrarre prestiti con l'intenzione di ristrutturare la propria posizione debitoria, tuttavia con scarso successo;

3. Trattasi di soggetti da identificarsi con la definizione di "consumatore" fornita dall'art. 7 Legge 3/2012 in quanto le obbligazioni sono state assunte esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e pertanto nessuno dei due è soggetto ad alcuna delle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persone fisiche che non hanno mai svolto, direttamente, attività d'impresa. Ciò trova conferma dalla lettura dell'elenco dei creditori **(doc. 6)** tra cui non esistono passività commerciali;
4. Né il Sig. Manuguerra né la moglie hanno fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di cui alla Legge 3/2012, né, quindi, hanno subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis legge 3/2012 **(doc. 7)**;
5. Né il Sig. Manuguerra né la moglie hanno posto in essere atti dispositivi del proprio patrimonio negli ultimi cinque anni **(doc. 8)**;

II. Passività e Attività del debitore e del coniuge

Passività

Il consumatore e il coniuge sono attualmente debitori delle seguenti somme:

- € 41.951,00 capitale residuo Mutuo ipotecario a tasso variabile contratto in data 2/10/2002 con BNL (Gruppo BNP Paribas) assunto per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa di abitazione sito a Livorno in Via delle Pianacce n. 1, rappresentato al Catasto fabbricati al Foglio 73 Map 243 sub 6 Categoria A3, classe 1, garantito da ipoteca volontaria per un importo originario di € 95.000,00 per n. 2 rate semestrali da € 3.300,00 cadauna, che si traducono in circa € 550,00, e conseguente iscrizione

ipotecaria. Tale finanziamento alla data di presentazione del ricorso **risulta morosa di una rata** di pagamento (scaduta il 30/6/2017);

- € 16.686,07 nei confronti di Banca IBL (Istituto Bancario del lavoro) per capitale residuo finanziamento con cessione del quinto di rateo mensile di pensione, contratto nel dicembre del 2013 di originari € 31.560,00 per 120 rate mensili da 263,00 cadauna. Tale finanziamento alla data di presentazione del ricorso risulta **in pari** con le rate di pagamento;
- € 37.327,27 nei confronti di Compass (Gruppo Mediobanca) derivante da:
 1. € 26.600,00 capitale residuo per finanziamento chirografario destinato a spese dentistiche contratto nel 2015, e intestato a entrambi i coniugi, per originarie € 33.166,25 per 84 rate mensili da € 571,00 cadauna, ormai a sofferenza;
 2. € 4.706,00 saldo carta di credito revolving (***523) intestata a Manuguerra, ormai a sofferenza;
 3. € 4.075,00 saldo carta di credito revolving (***958) intestata al coniuge Norfini Patrizia ormai a sofferenza;
 4. € 1.946,00 capitale residuo finanziamento intestato a Norfini Patrizia ormai a sofferenza;
- € 4.871,37 capitale residuo prestito chirografario intestato a Manuguerra ormai a sofferenza;
- € 4.918,24 capitale residuo prestito chirografario intestato a entrambi i coniugi ormai a sofferenza;

Attività

Il Manuguerra, vive attualmente con il reddito derivante dalla pensione INPS di circa € 22.114,00 lordi, come da Dichiarazioni reddituali degli ultimi tre anni che si producono (**doc. 9**), corrispondenti a **circa € 1.300,00 nette mensili**, grazie al quale può continuare a provvedere, al rimborso del mutuo ipotecario di € 550,00, al pagamento del finanziamento chirografario IBL con cessione del quinto di € 263,00, e alle spese per il sostentamento della famiglia come da dichiarazione riguardante l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia che pure si allega (**doc. 10**);

La Sig.ra Norfini invece, svolge occasionalmente attività di colf, e partecipa al reddito familiare con entrate ragionevolmente stimabili intorno ai € 1.900,00 nette annuali, che corrispondono a **circa € 158,00 nette mensili**;

I coniugi sono inoltre titolari dei seguenti beni:

- a) Appartamento adibito a casa di abitazione censito al Catasto Urbano del Comune di Livorno Cat. A3 classe 1 Foglio 73, mappale 243 sub 6 sita a Livorno in Via delle Pianacce n. 1;
- b) Autovettura uso privato trasporto persone Tipo Mercedes-Smart intestato a Manuguerra Massimo acquistata il 4/10/2006 del valore di circa € 1.500,00 (quotazione Quattroruote);

III. La proposta di piano del consumatore

Il piano del consumatore che si porta all'attenzione del Giudice, ha come obiettivo principale quello di formulare una migliore proposta soddisfacente dell'intero ceto creditorio, rispetto all'ipotesi liquidatoria, non già attraverso la liquidazione dei beni indicati nelle attività, ma attraverso un piano di ristrutturazione unitario della posizione debitoria di entrambi i coniugi fondato sul reddito pensionistico del Sig. Manuguerra e sui redditi derivanti dal lavoro domestico (colf) della

Sig.ra Norfini, e l'assunzione della garanzia prestata dalla cognata dei coniugi Manuguerra-Norfini (**doc. 11**) per il pagamento integrale delle spese di procedura.

D'altronde anche la vendita dei beni appartenenti all'attivo familiare non gioverebbe alla procedura e alla soddisfazione dei creditori: la vendita sul mercato immobiliare della casa di abitazione, indicata come casa "popolare", vista la crisi immobiliare del settore e i correnti prezzi di vendita delle case nella zona, lascerebbe appena soddisfatto il creditore ipotecario di primo grado, lasciando insoddisfatti gli altri creditori che sommati tra loro, rappresentano un passivo superiore al credito ipotecario in linea capitale. Oltretutto ciò non gioverebbe comunque alla posizione dei debitori che comunque difficilmente troverebbero una soluzione abitativa in locazione a prezzi inferiori rispetto alla rata del mutuo ad oggi gravante sull'immobile (€ 550,00 mensili). Così anche la vendita dell'automobile, così datata nel tempo, poco gioverebbe alla soddisfazione dei creditori.

La proposta ai creditori dunque viene formulata in due ipotesi alternative, per cui viene rimessa la Giudice ogni valutazione, in entrambe le ipotesi, disponendo il pagamento su un arco temporale di 75 mesi, assicurando:

- il pagamento integrale del creditore mutuatario in grado di privilegio;

- pagamento integrale delle spese della procedura entro il 2019 previa garanzia prestata dalla Sig.ra Moltomoli Stefania (finanza esterna);

IPOTESI 1)

La prima ipotesi formulata dal gestore contempla il pagamento integrale del creditore cessionario (IBL Banca) del quinto della pensione

del Manuguerra, che consentirebbe il pagamento degli altri creditori chirografari nella misura del 20%.

IPOTESI 2)

La seconda ipotesi formulata dal gestore, che a parere del sottoscritto procuratore parrebbe migliore e giuridicamente ammissibile, contempla l'inclusione del creditore cessionario del quinto della pensione del Manuguerra tra i creditori chirografari con redistribuzione dell'importo equivalente di € 263,00 che consentirebbe il pagamento di tutti i creditori chirografari (compreso a questo punto IBL Banca) nella misura del 45%. Il Gestore ha infatti ritenuto di evidenziare le opposizioni normative argomentate dal creditore IBL in sede di consultazione ai fini della redazione del piano che farebbero ritenere la cessione del quinto perfezionatasi prima dell'apertura della procedura di sovra indebitamento opponibile alla procedura stessa.

Sul punto non si può non evidenziare come in realtà la cessione del quinto sia configurabile come **cessione di un credito futuro**: il contratto di cessione ha senz'altro un contratto ad effetti reali, in quanto si perfeziona al momento dello scambio dei consensi e quindi della stipula, ma allo scambio dei consensi non segue il trasferimento del credito, che può perfezionarsi solo nel momento in cui il credito viene ad esistenza e cioè quando matura il rateo mensile oggetto di cessione. Prima di quel momento il contratto ha effetti meramente obbligatori (Cassazione 17 gennaio 2012 n. 551; Cassazione 31 maggio 2005 n. 17590).

Alla conformazione normativa della cessione del quinto, come sopra ricostruita, si aggiunge la formulazione dell'art. 10 comma 2 lettera c) (il quale stabilisce che la presentazione del ricorso sospende le procedure esecutive e il decreto di omologa le estingue) nonché dell'art.

12 bis ultimo comma (ai sensi del quale il decreto di omologa deve intendersi "equiparato all'atto di pignoramento"), che fanno propendere per la ricostruzione dell'apertura della procedura di sovraindebitamento in termini analoghi agli effetti della dichiarazione di fallimento, che quindi crea un "vincolo" di destinazione del patrimonio del debitore opponibile ai terzi.

Per quanto sopra, si ritiene dunque che la cessione del quinto non sia opponibile alla procedura e che quindi il credito relativo possa essere unito alla massa dei creditori chirografari consentendo in questo modo il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 45%.

Per tutto quanto sopra premesso, il Sig. Manuguerra, congiuntamente con la Sig.ra Norfini, *ut supra*,

formula istanza

affinche l'Ill.mo Giudice adito, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, Voglia ammettere l'istante alla procedura, fissi con decreto l'udienza di cui all'art. 12 bis, disponendo a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, la comunicazione almeno trenta giorni prima della proposta e del decreto ai creditori, con tutti gli adempimenti connessi, che preservino la fattibilità del piano.

Firma il presente ricorso la Sig.ra Moltomoli Stefania ad esclusivi fini della assunzione della garanzia per il pagamento integrale delle spese della procedura pari a € 8.900,00 soggetta alla condizione sospensiva essenziale dell'omologazione del piano.

Dichiarazione di valore

Si dichiara che il valore della presente procedura è di € 105.753,93

Si allegano:

- 1) Certificato contestuale stato di famiglia e residenza;
- 2) Certificato di matrimonio;
- 3) Relazione particolareggiata e proposta di piano del consumatore;
- 4) Dichiarazione del debitore (atti di impugnazione e procedure esecutive);
- 5) Elenco dei beni del debitore;
- 6) Elenco dei creditori;
- 7) Dichiarazione del debitore (artt. 14 e 14bis legge 3/2012);
- 8) Dichiarazione del debitore su atti dispositivi;
- 9) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 10) Dichiarazione del debitore (elenco spese sostentamento);
- 11) Dichiarazione Sig.ra Moltomoli Stefania;
- 12)

Documentazione relativa ai finanziamenti;

Livorno
~~Firenze~~, li 20/12/2017

Il ricorrente Manuguerra Massimo Manuguerra Massimo

La Ricorrente Norfini Patrizia Norfini Patrizia

Moltomoli Stefania Moltomoli Stefania

Avv. Federica Suardi Federica Suardi

MANDATO

Il sottoscritto NORFINI PATRIZIA nata a Livorno il 13/5/1956 C.F. NRFPRZ56E53E625Q residente a Livorno in Via delle Pianacce n. 1

informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 che il procedimento di mediazione ivi previsto è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, nonchè dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto; informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge; ricevuta l'informativa di cui alla normativa antiriciclaggio di cui al Dlgs 31/2007, come da dichiarazione allegata; reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco,

NOMINA quale difensore e procuratore speciale affinché rappresenti e difenda il sottoscritto in ogni sua fase, compresa le fasi di conciliazione e di mediazione, innanzi agli appositi organismi, dell'esecuzione, di opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame, l'**Avv. Federica Suardi**, con studio principale a Livorno in Via Pieroni n. 26 e sede secondaria a Livorno in Via Pieroni n. 26, PEC federicasuardi@pec.ordineavvocatilivorno.it, C.F. SRDFRC75P51E625L P.iva 01619820499, nel procedimento Legge 3/2012 di c.d. "esdebitazione" dinanzi al Tribunale di Livorno

conferendole ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di estendere domande nei confronti di terzi in giudizio, proporre istanze e motivi aggiuntivi, chiamare in causa terzi, riscuotere somme in nostro nome e per conto, sottoscrivere e rilasciare quietanze, rinunciare agli atti e accettare rinunce, resistere, conciliare, transigere, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura, chiedere ed accettare rendiconti, nonchè farsi assistere e sostituire in tali facoltà.

Autorizza fin d'ora espressamente l'avvocato, a farsi versare direttamente da controparte, le spese legali poste a carico di quest'ultima, nonchè a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla stessa, sino a soddisfazione del credito professionale maturato, ai sensi dell'art. 44 del cod.deont.for. Dichiara altresì il suddetto procuratore antistatario.

Ricevuta l'informativa ai sensi dell'art. 13 D.L.vo n. 196/2003, autorizzo espressamente il nominato procuratore a trattare e gestire tali dati, anche per mezzo di propri incaricati, in sede stragiudiziale e giudiziale, ivi compresi quelli sensibili, ai soli fini dell'espletamento dell'incarico. **Dichiaro di eleggere domicilio per il presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Federica Suardi a Livorno in Via Pieroni n. 26 nonché alla presente Pec Email federicasuardi@pec.ordineavvocatilivorno.it, Fax 050/7846971.**

La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

20/12/2011 Firma Norfini Patrizia
E' autentica Avv. Federica Suardi Federica Suardi

MANDATO

Il sottoscritto **MANUGUERRA MASSIMO** nato a Livorno (LI) il 23/2/1951 C.F. **NGMMSM51B23E625J** residente a Livorno in Via delle Pianacce n. 1

informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 che il procedimento di mediazione ivi previsto è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, nonché dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto; informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge; ricevuta l'informativa di cui alla normativa antiriciclaggio di cui al Dlgs 31/2007, come da dichiarazione allegata; reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco,


NOMINA quale difensore e procuratore speciale affinché rappresenti e difenda il sottoscritto in ogni sua fase, compresa le fasi di conciliazione e di mediazione, innanzi agli appositi organismi, dell'esecuzione, di opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame, l'**Avv. Federica Suardi**, con studio principale a Livorno in Via Pieroni n. 26 e sede secondaria a Livorno in Via Pieroni n. 26, PEC federicasuardi@pec.ordineavvocatilivorno.it, C.F. SRDFRC75P51E625L P.iva 01619820499, nel procedimento Legge 3/2012 di c.d. "esdebitazione" dinanzi al Tribunale di Livorno

conferendole ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di estendere domande nei confronti di terzi in giudizio, proporre istanze e motivi aggiuntivi, chiamare in causa terzi, riscuotere somme in nostro nome e per conto, sottoscrivere e rilasciare quietanze, rinunciare agli atti e accettare rinunce, resistere, conciliare, transigere, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura, chiedere ed accettare rendiconti, nonché farsi assistere e sostituire in tali facoltà.

Autorizza fin d'ora espressamente l'avvocato, a farsi versare direttamente da controparte, le spese legali poste a carico di quest'ultima, nonché a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla stessa, sino a soddisfazione del credito professionale maturato, ai sensi dell'art. 44 del cod.deont.for. Dichiaro altresì il suddetto procuratore antistatario.

Ricevuta l'informativa ai sensi dell'art. 13 D.L.vo n. 196/2003, autorizzo espressamente il nominato procuratore a trattare e gestire tali dati, anche per mezzo di propri incaricati, in sede stragiudiziale e giudiziale, ivi compresi quelli sensibili, ai soli fini dell'espletamento dell'incarico. **Dichiaro di eleggere domicilio per il presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Federica Suardi a Livorno in Via Pieroni n. 26 nonché alla presente Pec Email federicasuardi@pec.ordineavvocatilivorno.it, Fax 050/7846971.**

La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

21/2/2017 Firma 
E' autentica Avv. Federica Suardi 